

Allegato A alla delibera n. 455/22/CONS

MODALITÀ DI CONSULTAZIONE

L'Autorità intende acquisire, tramite consultazione pubblica, commenti, elementi di informazione, documentazione ed ogni altro contributo utile sulla proposta di revisione del regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) di cui all'allegato B alla delibera n. 455/22/CONS (di seguito "*documento di consultazione*") e all'allegato C alla delibera n. 455/22/CONS (di seguito "*schema di regolamento*")

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire le proprie osservazioni (unitamente all'eventuale documentazione), recanti la dicitura "*Consultazione pubblica concernente la revisione del regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)*", nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente – inderogabilmente entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'Autorità della delibera n. 455/22/CONS – a mezzo PEC (posta elettronica certificata), da inviare all'indirizzo agcom@cert.agcom.it, oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Direzione Servizi Postali
Centro Direzionale, Isola B5, Torre Francesco
80143 Napoli
All'attenzione del responsabile del procedimento, dott. Vincenzo M. Sbrescia*

È gradito l'inoltro anche in formato elettronico *word* al seguente indirizzo *e-mail*: dsp@agcom.it, riportando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente, seguita dalla dicitura sopra riportata. Si precisa che la trasmissione al predetto indirizzo, salvo l'invio tramite PEC, non è sostitutiva dell'invio del documento cartaceo con le modalità sopra esposte.

Le osservazioni devono essere strutturate in modo puntuale e sintetico, sui punti di interesse fra quelli descritti nei quesiti di cui all'allegato B, secondo l'ordine espositivo proposto.

Le osservazioni inviate dai soggetti che parteciperanno alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità.

I soggetti rispondenti possono chiedere, con apposita istanza, di illustrare nel corso di un'audizione le osservazioni inviate. La suddetta istanza deve pervenire all'Autorità tramite PEC, oppure raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano almeno 10 giorni prima della scadenza del termine tassativo di 30 giorni sopra indicato per l'invio delle osservazioni, escluso il giorno di arrivo dell'istanza stessa. Nella medesima istanza dovrà essere indicato un referente ed un contatto di posta elettronica per l'inoltro di eventuali successive comunicazioni.

Le modalità di svolgimento dell'audizione che, a discrezione dell'Autorità, potrà, se del caso, essere svolta in forma collettiva, verranno comunicate nell'atto di convocazione.

I partecipanti alla consultazione che intendono sottrarre all'accesso alcuni dati contenuti nei documenti trasmessi unitamente alle osservazioni, devono effettuare, improrogabilmente al momento della presentazione delle osservazioni, la dichiarazione di cui all'art. 16 del regolamento in materia di accesso, approvato con delibera n. 383/17/CONS, indicando i dati o le parti di documento da sottrarre all'accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa. Il soggetto che dovesse chiedere di sottrarre, in tutto o in parte, dati o informazioni contenuti nei documenti, inviati unitamente alle osservazioni, dovrà inviarne anche una versione accessibile e/o pubblicabile.

L'eventuale istanza di sottrazione alla pubblicazione e/o accesso della documentazione deve essere accompagnata da una motivazione circostanziata delle specifiche esigenze di riservatezza o di segretezza e del pregiudizio concreto ed attuale che deriverebbe al soggetto richiedente dalla messa a disposizione a terzi delle informazioni e dei dati comunicati all'Autorità. In assenza di tali motivazioni le informazioni comunicate si considereranno pubblicabili e accessibili. Si richiama in particolare l'attenzione sulla necessità prevista dalle norme di giustificare puntualmente e non genericamente le parti da sottrarre all'accesso.

Sul sito *web* dell'Autorità, all'indirizzo www.agcom.it, potranno essere pubblicate in forma non anonima le osservazioni e i documenti pervenuti, questi ultimi tenendo conto del grado di accessibilità indicato.